

REP. N°

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Ail. A1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI

EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI, ADULTI, PERSONE CON

DISABILITA' E DI INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI

RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' ALTA

VALSUGANA E BERSNTOL ATTRAVERSO BUONI DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

TRA

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito indicata come Comunità, con sede

in Piazza Gavazzi, 4 - 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) C.F. e Partita IVA

02143860225, rappresentata ***** nato/a _____, il _____ in

qualità di Presidente;

E

- *****, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il

presente atto in qualità di legale rappresentante dell'ente ***** di seguito

indicato come soggetto prestatore.

Premesso che:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche

sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali eroghino gli interventi

socio assistenziali di propria competenza anche mediante "l'affidamento diretto dei

servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi

dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di

servizio". Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei

servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione;

l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante “*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*”, di seguito Regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accREDITAMENTO per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007, quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali;

- con deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione;

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b 5), della l.p. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11/3/2022 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo;

- il punto 3 dell'allegato D “*Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati*” (di seguito Linee Guida) della deliberazione della Giunta Provinciale n.174 del 7 febbraio 2020 prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, tramite buoni di servizio,

creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere.

Il punto 3. *“Procedura di scelta dei soggetti: formazione dell'elenco dei prestatori”*

delle sopra menzionate Linee Guida stabilisce che l'ente affidante competente, rispetto ai criteri di qualità definiti nell'ambito del processo di accreditamento provinciale, *“potrà introdurre ulteriori elementi caratterizzanti il servizio/intervento (criteri specifici di svolgimento del servizio) sulla base delle esigenze legate alla specificità del territorio di riferimento”*, come ad esempio *“radicamento territoriale utilizzo delle risorse sociali della comunità di riferimento al fine di promuovere l'inclusione sociale degli utenti; la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi”*;

- il Commissario della Comunità con Decreto n. 161 del 27/09/2022 avente ad oggetto *“Rif. deliberazione del Comitato Esecutivo n. 174 di data 27 dicembre 2018. Ulteriore aggiornamento dell'atto di ricognizione/programmazione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol”* prevede l'affidamento degli Interventi Educativi Domiciliari per minori, adulti, persone con disabilità nonché di Spazio Neutro attraverso il sistema dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, demandando alla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ogni adempimento necessario a dare corso a quanto ivi stabilito ed in particolare l'attivazione/affidamento dei servizi entro la scadenza indicata. Tale scelta è stata confermata nell'ambito dello Schema Pianificazione Affidamenti allegato parte integrante della determinazione di approvazione dell'Avviso, sottorichiamata.

Con determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Comunità n.

di data è stata indetta l'apertura dei termini di iscrizione agli

elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la realizzazione di Interventi

Educativi Domiciliari per minori, adulti, persone con disabilità nonché di Spazio

Neutro ;

- il Soggetto prestatore risulta validamente iscritto nel/i seguente/i elenco/i:

a decorrere dal

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il soggetto prestatore in relazione alla gestione tramite buoni di servizio nella modalità tariffaria, dei seguenti interventi:

2. La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso allegato A della determinazione della Responsabile del Servizio socio assistenziale n. di data pubblicato sul sito Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici <https://sicopat2.provincia.tn.it/> , sul sito istituzionale della Comunità e all'albo telematico il giorno: **/**/2022 ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per le varie aree ed aggregazioni funzionali corrispondenti all'elenco di iscrizione nonché alla documentazione e disciplina esistente in merito al LEPS "Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.."

Art. 2 - Destinatari e finalità dei servizi

2.1- Intervento educativo domiciliare per minori – classificazione da Catalogo 1.20

L'intervento educativo domiciliare per minori è volto a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitori o delle figure parentali di riferimento. Le finalità dell'intervento sono la crescita e il benessere del minore all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali e la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrate sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno del/dei minore/i e dei genitori.

L'intervento può integrarsi con altri servizi (soprattutto nel caso di Intervento educativo domiciliare per minori metodologia P.I.P.P.I.) e si svolge prevalentemente presso il domicilio, e/o presso altre sedi dislocate sul territorio significative per l'inserimento del minore nel contesto di vita. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma, l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento.

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato.

Destinatari dell'intervento sono minori e/o nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale della Comunità, in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio, nel sostegno evolutivo, nell'inclusione nel territorio e nel supporto all'abitare. E' possibile che alcune attività siano svolte contemporaneamente a beneficio di più di un minore/nucleo. In tal caso si applicano le maggiorazioni nella Tabella 1 dell'art. 13 dell'Avviso.

Attraverso i buoni di servizio per interventi educativi domiciliari per minori secondo l'approccio P.I.P.P.I., regolati attraverso specifico elenco aperto, sono finanziati sia

interventi educativi domiciliari a favore dei minori e del proprio nucleo familiare, sia la gestione di gruppi genitori e bambini, nonché la partecipazione dell'educatore alle equipe multidisciplinari ivi previste.

2.2 Spazio Neutro – classificazione da catalogo 1.21

Lo spazio neutro consiste nell'incontro, in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, del minore con i propri familiari alla presenza di un educatore. Il servizio si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. Le finalità perseguite sono: osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari; mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori; sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare la propria capacità genitoriale; favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale; facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare.

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato.

Destinatari dell'intervento sono nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale della Comunità con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori.

2.3 Intervento educativo domiciliare per adulti – classificazione da Catalogo 2.20

L'Intervento educativo domiciliare per adulti è un intervento rivolto a persone o nuclei in situazione di fragilità che vivono presso il proprio domicilio. E' finalizzato a potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione

della vita quotidiana (cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.).

Svolge una funzione preventiva e di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il potenziamento di reti di prossimità, e promuove un miglioramento della qualità della vita tramite il consolidamento delle competenze di vita autonoma, in un contesto di inclusione sociale. L'intervento può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio e/o presso altre sedi dislocate sul territorio.

L'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare con finalità educative e di orientamento nelle esperienze di convivenza, cohousing, accoglienza adulti.

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato.

Destinatari dell'intervento sono persone di età compresa fra i 18 e 64 anni residenti nell'ambito territoriale della Comunità, con fragilità personali, relazionali o sociali; persone in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti, che necessitano di un sostegno all'abitare e un supporto alla gestione delle attività quotidiane. E' possibile che alcune attività siano previste contemporaneamente a beneficio di due o più adulti.

In tal caso si applicano le maggiorazioni nella Tabella 1 dell'art. 13 dell'Avviso

2.4 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità – classificazione da Catalogo 4.20

L' intervento educativo domiciliare per persone con disabilità è volto a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità della persona con disabilità e del nucleo familiare nei diversi momenti della vita. L'intervento è finalizzato a potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione della vita quotidiana (cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.). Svolge una funzione preventiva e di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il potenziamento di reti di prossimità, e promuove un miglioramento della qualità della

vita tramite il consolidamento delle competenze di vita autonoma, in un contesto di inclusione sociale. L'intervento può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio, e/o presso altre sedi dislocate sul territorio. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento.

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale

Destinatari dell'intervento sono persone con disabilità residenti nell'ambito territoriale della Comunità, in condizioni di fragilità personali, relazionali o sociali; persone in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti, che necessitano di un sostegno all'abitare e un supporto alla gestione delle attività quotidiane. L'intervento può essere previsto anche a beneficio di più persone con disabilità. In tal caso si applicano le maggiorazioni nella Tabella 1 dell'art. 13 dell'Avviso

Art. 3 - Luogo di svolgimento dei servizi e sede intervento spazio neutro

1. Il luogo prioritario di svolgimento degli interventi è il territorio della Comunità. Possono essere richiesti interventi anche presso i territori di altre Comunità/Comuni (es per trasferimento temporaneo del domicilio dell'utente): in tal caso è riconosciuta la maggiorazione per luoghi decentrati individuata nella Tabella 1 dell'art. 13 dell'Avviso.

2. La sede per la realizzazione degli interventi di spazio neutro può essere messa a disposizione dalla Comunità o dal soggetto prestatore.

La disponibilità o meno di una sede per la realizzazione degli interventi di spazio neutro deve essere indicata nella domanda di iscrizione allegato B dell'Avviso.

Art. 4 - Modalità di scelta del soggetto prestatore

1. L'accesso da parte dell'utente agli interventi indicati nell'art. 2 avviene su invio del

Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione della famiglia, ove possibile dell'utente e della rete di soggetti formali ed informali coinvolti.

2. La durata dell'intervento viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata periodicamente secondo la tempistica prevista nel Catalogo o secondo la specifica metodologia P.I.P.P.I., per ciascuno degli interventi in oggetto.

3. La scelta del soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri famigliari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei soggetti prestatori iscritti.

4. La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi, come sopra descritto.

Art. 5 - Rendicontazione servizio erogato

1. Il soggetto prestatore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all'indirizzo mail del servizio sociale servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it, un prospetto riepilogativo delle ore di

assenza e presenza per utente beneficiario.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al soggetto prestatore. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'assistente sociale di riferimento "in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso" (cit. Linee Guida).

2. Ricevuta pertanto regolare fattura per i servizi resi, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Art. 7 - Tariffe

1. Il buono di servizio in forma tariffaria è riconosciuto al Soggetto prestatore per ogni ora di intervento prestato. Il valore assegnato, articolato per i vari interventi in oggetto è riportato nella tabella 1, art. 13 dell'Avviso. I valori sono al netto di IVA, se dovuta.

2. Sono previste delle maggiorazioni in relazione ad interventi erogati in luoghi decentrati, distanti cioè più di 15 km dalla sede della Comunità. La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso in cui il servizio dovesse essere svolto temporaneamente in un ambito territoriale diverso da quello della Comunità.

3. Nel caso in cui gli Interventi di Educativa domiciliare debbano essere svolti per gruppi di utenti, alla tariffa oraria ordinaria si aggiunge una maggiorazione in termini percentuali direttamente proporzionale al numero dei componenti, fino ad un massimo di 4. Per gruppi composti da più di 4 componenti fino ad 8 si riconosce un'ulteriore tariffa oraria con le stesse maggiorazioni in base al numero dei componenti.

4. Sono previste delle tariffazioni ridotte in caso di assenza del beneficiario o di impossibilità di erogare l'intervento per cause imputabili al beneficiario stesso.

5. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le tariffe secondo il proprio ordinamento.

6. Nell'ambito del periodo di efficacia degli elenchi le tariffe possono subire variazioni nei seguenti casi:

a. nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;

b. adeguamenti contrattuali;

c. eventi straordinari

7. I nuovi importi delle tariffe vengono individuati con provvedimento della Responsabile del Servizio socio assistenziale e comunicati ai soggetti prestatori iscritti. Sono inoltre pubblicati sul sito web nella sezione dedicata. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

Art. 8 - Disciplina delle assenze dell'utenza

1. In caso di assenza dell'utente non comunicata entro le ore 10:00 A.M. del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'intervento, la Comunità riconosce comunque al soggetto prestatore una tariffa pari all'80% del valore ordinario previsto.

2. Se l'Intervento Educativo domiciliare è nella modalità di gruppo, verrà comunque riconosciuta una tariffa pari all'80% della quota parte del valore della tariffa riferita allo specifico utente assente (es IED di gruppo rivolto a due persone, assenza di una persona su due, riconosciuta tariffa di gruppo/2 *80%; per il componente presente riconosciuta tariffa di gruppo/2*100%).

Art. 9 - Monitoraggio e modalità di svolgimento degli interventi

1. I Piani Educativi Individualizzati elaborati dall'equipe educativa, condivisi con il servizio sociale territoriale della Comunità, sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il soggetto prestatore predispone relazioni periodiche di verifica.

Art. 10 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027, salvo rivalutazione del proprio interesse pubblico, al termine della quale la Comunità si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo avviso pubblico.

2. Gli elenchi rappresentano un riferimento per l'acquisto di servizi di qualità da parte dei cittadini che intendano utilizzare risorse economiche proprie per prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dai piani individualizzati di assistenza, o per acquisti effettuati da soggetti non in carico al servizio sociale territoriale della Comunità

Art. 11 - Compiti del soggetto prestatore

1. Il Soggetto prestatore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:

- di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;

- di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;

- di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione;

- di accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco e di erogare le prestazioni agli utenti che ne facciano richiesta alle condizioni previste nella presente convenzione e nell'Avviso;

- di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;

- di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;

- di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della l.p. 13/2007;
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della l.p. 13/2007;
- di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 12 - Personale

1. Il soggetto prestatore si impegna ad applicare al proprio personale il trattamento economico previsto dal CCNL COOPERATIVE SOCIALI ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative di categoria. Si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.
2. Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.
3. Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento.

Art. 13 - Coperture assicurative

1. Il soggetto prestatore solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione del progetto individualizzato di abitare sociale.
- Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo il soggetto prestatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

2. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.

3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto prestatore durante l'esecuzione degli interventi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nelle tariffe corrisposte.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona.

Articolo 14 - Disposizioni anticorruzione

1. Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2022 – 2024 (PTPCT)”, approvato con decreto del Commissario n. 67 di data 27 aprile 2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente - si applicano anche al soggetto prestatore obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad

oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 15 - Cause di risoluzione, recesso, nullità

1. La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;

b) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;

c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell'avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell'iscrizione negli elenchi aperti;

- mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento di questa Comunità, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente.

2. La risoluzione sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.

3. La risoluzione comporta anche la cancellazione del/gli elenco/chi istituiti da questa Comunità.

4. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

5. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di *“contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Art. 16 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

1. Il soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.

2. Il soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

Art. 17 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.

In tali casi, l’ente pubblico affidante informa il soggetto gestore dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra.

3. Il soggetto gestore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Articolo 18- Spese

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del soggetto prestatore. La convenzione rientra nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, salvo specifica esenzione prevista nell'ambito dell'art. 27 bis della tabella allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

Articolo 19- Elezione di domicilio

1. Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sita in Pergine Valsugana (Trento) – piazza Gavazzi n. 4 e che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Trento.

Art. 20 - Disposizioni conclusive

1. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alta Valsugana e

Per il soggetto prestatore

Bersntol

IL PRESIDENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).